

COMUNE DI FAENZA

SCHEMA CONTENENTE I CONTENUTI ESSENZIALI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI FAENZA E SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI TEATRO SPERIMENTALE PRESSO LA SALA TEATRALE "CASA DEL TEATRO"

* * *

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, fra il COMUNE DI FAENZA (Cod. Fisc. 00357850395), con sede a Faenza, Piazza del Popolo n. 31 per il quale interviene, nato a e domiciliato per la carica in Faenza, Piazza del Popolo n. 31, nella sua esclusiva qualità di Dirigente dell'Area Cultura, Turismo, Sport e Politiche Internazionali dell'Unione della Romagna Faentina, come da incarico conferito con Decreto o del Presidente dell'Unione medesima n. 9 del 21.12.2022 ed ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 da una parte, e Associazione (P. IVA e Cod. Fisc.), nel seguito denominata "partner", con sede a... in Via..., per la quale interviene nel presente atto il sig., nato a (..) il _____.____ e domiciliato per la carica a (..) nella sua esclusiva qualità di

PREMESSO CHE

- Il Comune di Faenza è proprietario della sala teatrale denominata "Casa del Teatro", situata nel fabbricato già denominato "Ex Stalla di Sosta", destinata al pubblico spettacolo, sita in Via Oberdan n. 7/A in un complesso che comprende l'immobile ove è ubicata la sala teatrale per n. 80 posti (come meglio specificato al successivo art. 11), e con relativa area cortilizia di pertinenza comprese le strutture ivi collocate, così come individuato al N.C.E.U. Foglio 131, Mappale n. 1223 sub. 17 e 19, posto a margine del Centro Fieristico Provinciale e contiguo al fabbricato Molesa (Via Oberdan n. 9/A).

Tale sala teatrale è già allestita come struttura di teatro sperimentale e d'avanguardia, uno spazio flessibile capace di accogliere spettacoli di teatro d'innovazione ma anche altre tipologie di eventi.

L'immobile, oltre alla sala teatrale, comprende anche spazi finalizzati all'attività teatrale: camerini, biglietteria, locali di servizio.

L'Amministrazione Comunale intende attuare un progetto per la gestione delle attività di teatro sperimentale presso la sala teatrale suddetta, d'ora in avanti denominata "Casa del Teatro", con un soggetto avente le necessarie caratteristiche professionali affinché lo spazio venga finalizzato alla produzione teatrale, alle attività di teatro contemporaneo e all'arricchimento della vita culturale della città;

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Bandi di gara", in data _____ il Comune di Faenza, in esecuzione della Delibera G.C n. del _____ ha indetto la procedura ad evidenza pubblica riservata agli Enti del Terzo Settore (ETS), finalizzata ad individuare un partner per la co-progettazione di un progetto di gestione delle attività di teatro sperimentale presso la sala teatrale "Casa del Teatro";

RICHIAMATI

- la deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____ contenente gli indirizzi,

- gli esiti della procedura di evidenza pubblica espletata;

TUTTO CIO' PREMESSO, FRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA

La premessa forma parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la presente convenzione l'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire alla cittadinanza un'offerta strutturata di attività di teatro sperimentale e didattico teatrali, nonché sostenere la produzione e la programmazione di spettacoli teatrali, promuovere la cultura teatrale e dello spettacolo in generale, la ricerca teatrale come forma d'arte e di cultura, assegna al partner la gestione della "Casa del Teatro", ubicato in Via Oberdan n. 7, Faenza, distinto in Catasto al Foglio 131, Particella 1223, Sub. 17 e 19, come da planimetrie in allegato "Sub A1", "Sub A2", e "Sub A3" al presente atto.

2. La presente convenzione individua quali obiettivi operativi specifici:

- a) il mantenimento e l'implementazione qualitativa dell'attività di teatro sperimentale, contemporaneo, a sfondo sociale e/o di ricerca a Faenza in tutte le sue articolazioni, mediante la programmazione di spettacoli e di rassegne che, tenendo conto dei bisogni e delle attese dei diversi pubblici del territorio faentino, abbiano la finalità di promuovere l'arte e la cultura teatrale contemporanea, avendo anche come riferimento le tendenze artistiche e culturali di respiro europeo e/o internazionale;
- b) la produzione teatrale e la programmazione di spettacoli dal vivo con carattere di teatro sperimentale, contemporaneo, a sfondo sociale e/o di ricerca, che rafforzino il ruolo della città di Faenza e del Teatro nel sistema dei teatri italiani, garantendo la produzione presso il Teatro stesso e la relativa rappresentazione di almeno uno spettacolo per ogni stagione teatrale;
- c) la comprovata capacità di sperimentare l'ospitalità di artisti e/o lo scambio di spettacoli tramite "*residenze d'artista-workshop*" che vedano coinvolti artisti di fama nazionale e/o internazionale;
- d) la promozione di attività teatrali nelle scuole, mediante l'organizzazione di laboratori, incontri, spettacoli, da svolgersi in orario scolastico, che consolidino la qualificazione e il ruolo del teatro all'interno del percorso formativo scolastico e giovanile;
- e) l'ideazione ed esecuzione di progetti di teatro contemporaneo e di impegno sociale che evidenzino sinergie con le espressioni culturali e sociali, anche con attenzione alla popolazione giovanile e alle fasce socialmente più deboli;
- f) la progettazione ed organizzazione di attività seminariali inerenti problematiche dello spettacolo e/o dirette ad indagare il rapporto fra teatro e territorio;
- g) la realizzazione di progetti improntati a principi di pluralismo culturale;
- h) la presenza a Faenza di un centro di cultura teatrale e artistica contemporanea capace di interloquire e di interagire validamente con organismi di programmazione e produzione regionali, nazionali e internazionali del settore dello spettacolo, per progetti di collaborazione e di scambio.

Art. 3 - CONCESSIONE E USO DI IMMOBILI E BENI

1. Per le finalità di cui al precedente art. 2, il Comune di Faenza concede in uso al partner, per la durata della presente convenzione, con le riserve di cui al successivo art. 9, l'immobile teatrale quale sede per l'allestimento e per la rappresentazione di tutte le attività teatrali e di spettacolo di cui al precedente articolo.

2. Ad avvio dell'esecuzione della presente convenzione, il Teatro viene consegnato al partner con apposito verbale sottoscritto dalle parti, contenente in allegato l'elenco dei materiali di proprietà comunale presenti presso la struttura, nonché dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto della convenzione sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività. Insieme al verbale di consegna saranno allegati i registri di manutenzione/controllo/collaudato degli impianti elettrici, degli impianti di messa a terra, illuminazione di sicurezza, impianti antincendio, evacuatori di fumo, estintori (CO2 e polvere), impianto di allarme.

3. Il partner si impegna a mantenere i locali, i beni mobili e le attrezzature ad esso consegnati in condizioni di piena funzionalità, provvedendo direttamente al relativo corretto utilizzo, alla manutenzione ordinaria, alla pulizia e alla custodia. Il partner è responsabile del corretto stato di conservazione e manutenzione di tutto quanto affidato per effetto della presente convenzione e, salvo il caso di normale deperimento per l'uso, dovrà rispondere degli eventuali danni provocati al patrimonio comunale.

4. Il partner non è autorizzato ad eseguire nessun intervento di manutenzione straordinaria né agli impianti né alla struttura del Teatro e servizi annessi. Ogni eventuale intervento che risulti necessario nel corso della convenzione deve essere concordato ed autorizzato anticipatamente dalla competente Area Cultura, Turismo, Sport e Politiche Internazionali, previa verifiche e parere favorevole del Settore Lavori Pubblici, al fine di non vanificare le certificazioni di conformità acquisite sul fabbricato.

Art. 4- MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La definizione annuale delle attività teatrali e di spettacolo, oggetto della presente convenzione, avviene in accordo tra l'Amministrazione Comunale e il partner, che realizzerà dette attività in piena autonomia.

2. Il programma annuale delle attività, redatto in coerenza con il progetto culturale definito mediante tavoli di co-progettazione, corredato del relativo calendario e del bilancio preventivo delle uscite e delle entrate, deve essere presentato dal partner annualmente, di norma entro il mese di agosto, al fine della preventiva approvazione da parte della Giunta Comunale, che avverrà di norma entro il successivo mese di settembre,

3. Il bilancio delle attività dovrà rappresentare tutte le uscite e tutte le entrate, comprensive delle somme erogate dal Comune, dagli sponsor e da ogni altro ente pubblico e/o privato, dagli introiti degli spettacoli e dalle eventuali somme messe a disposizione dal partner.

4. Variazioni a quanto sopra stabilito potranno essere apportate solo in base a specifici successivi accordi tra Comune di Faenza e partner, debitamente documentati.

5. La presentazione alla città del programma di attività del Teatro avverrà di norma entro il mese di ottobre; la programmazione si svolgerà di norma, per ogni anno teatrale, nel periodo novembre-maggio.

6. In ogni caso, per ogni stagione teatrale/annualità della convenzione devono essere garantite almeno le seguenti attività:

- l'apertura al pubblico e buon funzionamento del Teatro, con la programmazione di almeno n. 6 (sei) spettacoli (escluso le repliche), nel periodo compreso tra novembre e maggio;
- la produzione di almeno n. 1 (uno) spettacolo per ogni stagione teatrale;
- l'organizzazione e la realizzazione di almeno n. 1 (uno) evento/workshop/seminario/laboratorio su tematiche teatrali aperto alla cittadinanza;
- la realizzazione di attività gratuite di promozione teatrale rivolte alle scuole, quali laboratori, incontri, spettacoli, da svolgersi in orario scolastico, per un numero annuo di eventi non inferiore a 25 (venticinque) e un numero di alunni coinvolti in tali progetti di almeno n. 100 (cento). Eventuali partecipazioni alle spese richieste alle scuole dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e non potranno riguardare più di un terzo degli eventi.

7. Le attività oggetto della presente convenzione hanno sede preferenziale nel Teatro ma, in via di eccezione, previa intesa con l'Amministrazione Comunale, possono avere sede anche in altri luoghi, sia di proprietà pubblica che privata, ritenuti più idonei o funzionali per le specificità strutturali, per le caratteristiche dell'attività stessa o del suo pubblico naturale.

Art. 5 - ONERI A CARICO DEL PARTNER

1. Il partner si obbliga a:

a) organizzare le attività di spettacolo, sia quelle prodotte autonomamente sia quella delle compagnie o degli artisti ospiti, come meglio dettagliato al superiore art. 4, assicurando una produzione teatrale di elevato livello artistico a favore della cittadinanza sulla base del programma annuale delle attività, redatto in coerenza con il progetto culturale definito mediante tavoli di co-progettazione con l'Amministrazione comunale, corredato del relativo calendario;

b) elaborare il programma delle attività di spettacolo del Teatro, da allestirsi eventualmente, in occasioni particolari, anche in sedi diverse dal Teatro stesso, previa intesa con l'Amministrazione Comunale, assicurandone lo svolgimento;

c) rappresentare presso il Teatro, senza oneri per l'Amministrazione Comunale, le attività di spettacolo di propria produzione nella misura di almeno n. 1 spettacolo all'anno;

d) gestire contabilmente e commercialmente i rapporti con le compagnie, gli artisti, stipulare i contratti relativi ai programmi delle attività e far fronte agli oneri da queste richiesti, versare

gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali, se ed in quanto dovuti, assumendo in via esclusiva tutte le obbligazioni con le compagnie;

e) provvedere autonomamente, attraverso risorse proprie, contributi pubblici percepiti in relazione alla propria attività teatrale, nonché attraverso sponsorizzazioni autonomamente reperite sul mercato (fatta salva la somma annuale a carico del Comune di Faenza di cui al successivo art. 6) alla gestione dell'attività teatrale e in particolare al pagamento dei compensi artistici e comunque ad ogni ulteriore spesa relativa agli spettacoli e alle iniziative culturali di cui al precedente punto a), nonché alle spese di cui ai punti successivi;

f) corrispondere i diritti erariali e d'autore e ritenersi responsabile nei confronti della SIAE, rispondendo delle imposte ad essa dovute in quanto intestatario dei borderò e beneficiario degli incassi degli spettacoli;

g) sostenere le eventuali spese, ulteriori rispetto a quanto già previsto ai punti precedenti, relative al personale tecnico e di facchinaggio occorrente al montaggio e smontaggio degli spettacoli, nonché agli aiuti di palcoscenico richiesti dalle compagnie ospiti ed in occasione delle concessioni comunali di cui al successivo art. 9;

h) farsi carico degli interventi di manutenzione ordinaria relativi all'immobile e sue pertinenze, agli arredi, alle attrezzature tecniche e altri beni mobili in esso contenuti;

i) garantire la manutenzione delle postazioni mobili e fisse dei sistemi antincendio, del sistema di allarme antincendio (se presente), assicurandone l'ascolto ed il pronto intervento in caso di segnalazione;

l) provvedere al ripristino di efficienza e sicurezza degli impianti elettrici, dei sistemi di sollevamento, delle attrezzature fono-illuminotecniche;

m) assumere le funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, art 31, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione a tutte le situazioni di utilizzo del Teatro, anche in occasione degli utilizzi dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale e di tutte le concessioni effettuate dalla stessa a soggetti terzi;

n) sostenere le spese relative al servizio di guardiania, al servizio di sorveglianza e di assistenza al pubblico durante i momenti di apertura del Teatro e degli altri eventuali luoghi di spettacolo, utilizzando personale in possesso dei requisiti di legge;

o) sostenere le spese del piano di comunicazione delle attività di spettacolo (ufficio stampa, progettazione, stampa e distribuzione del materiale pubblicitario e informativo, ecc...), garantendo una copertura promozionale e informativa alle attività quantomeno regionale;

p) sostenere le spese relative a: pulizie dell'immobile, utenze telefoniche e telematiche, consumi di acqua potabile, energia elettrica, gas, tassa smaltimento rifiuti (TARI);

q) assicurare un uso corretto, responsabile e senza sprechi dei locali e dei servizi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, segnalando con tempestività ai competenti servizi dell'Amministrazione Comunale guasti, inconvenienti e problemi;

r) presentare, al termine di ogni stagione teatrale, la relazione conclusiva dell'attività annuale svolta ed il relativo bilancio consuntivo.

Art. 6 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale, per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione, e quindi a titolo di sostegno economico per la realizzazione dei progetti e attività di cui all'art. 2, erogherà annualmente al partner la somma di € 25.000,00 (venticinquemila,00), per ogni stagione teatrale nel periodo di validità della presente convenzione.

2. Tale importo sarà liquidato dietro presentazione di regolari fatture vistate dal capo Servizio Cultura e Sport, con le seguenti modalità:

- l'80% entro il mese di febbraio, previa attestazione del regolare avvio della stagione teatrale;
- il restante 20% a conclusione della stagione, previa presentazione di relazione consuntiva delle attività e del bilancio finanziario.

3. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

a) acquisto di beni e servizi per la realizzazione degli eventi, da dimostrare con regolari documenti fiscali, dai quali risulti l'attività svolta e la manifestazione per la quale l'attività medesima è svolta. (es. nolo attrezzature; compenso artisti; allestimenti; sono ammessi anche acquisti di attrezzature e materiali per allestimenti con natura di beni non ammortizzabili);

b) promozione e pubblicizzazione (es. acquisto spazi pubblicitari, campagne stampa, ecc);

- c) compensi per artisti e professionisti dello spettacolo, spese di viaggio, vitto, alloggio; ai fini del calcolo le spese di viaggio dovranno essere compatibili coi vincoli e le modalità di calcolo applicate dall'Ente e in particolare tutte le tratte di viaggio documentate daranno luogo ad un rimborso commisurato al costo dei mezzi pubblici nella circostanza disponibili;
 - d) attività svolte dal personale dipendente incaricato;
 - e) consulenze tecniche e progettuali per attività inerenti la realizzazione delle rassegne e/o degli eventi organizzati, per la progettazione grafica o degli strumenti di promozione e pubblicizzazione;
 - f) materiale di consumo e spese generali, nella misura massima del 5% dei costi complessivi al netto delle spese di cui alle lett. d), e) del presente comma.
4. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) oneri finanziari;
 - b) spese per investimento, acquisto beni e relativi ammortamenti salvo attrezzature e materiali per allestimenti di modesto valore e finalizzati alla realizzazione delle attività;
 - c) oneri fiscali (IVA), se detraibili.
5. La somma di cui al comma 1 è comunque proporzionalmente ridotta o annullata nel caso di ridotta o mancata realizzazione dell'attività da parte del partner.
6. Inoltre, l'Amministrazione Comunale si impegna a:
- a) mettere a disposizione gli spazi come meglio definito al precedente art. 3;
 - b) garantire la conservazione dei requisiti necessari per il rilascio, da parte delle competenti autorità di vigilanza, delle certificazioni e autorizzazioni di uso del Teatro per il pubblico spettacolo;
 - c) provvedere alla manutenzione straordinaria degli immobili sede del Teatro: l'elencazione esemplificativa delle tipologie di intervento riferibili ai diversi livelli di manutenzione risulta dal prospetto allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale (Allegato "Sub A4").

Art. 7 - INTROITI E SPONSORIZZAZIONI

1. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli spettacoli sono a totale beneficio del partner.
2. Il partner è autorizzato a reperire sponsorizzazioni e ad introitare i relativi proventi, dandone dettagliata informazione al Comune in corso d'opera nonché nel bilancio consuntivo previsto dai precedenti artt. 4 e 5. Gli sponsor possono essere citati negli strumenti di comunicazione e promozione.
3. Delle sponsorizzazioni incassate e delle altre contribuzioni ricevute da terzi, pubblici o privati, finalizzate alle attività che si svolgono presso il Teatro, il partner dà conto nel bilancio consuntivo di ciascuna stagione teatrale, presentato annualmente all'Amministrazione Comunale, iscrivendole nella parte entrata.

Art. 8 - SUBCONTRATTI E CESSIONE DELLA CONVENZIONE

1. Il subcontratto è ammesso per le seguenti attività: servizi di sala, pubblicità, stampa, manutenzioni.
2. E' vietata la cessione della convenzione.

Art. 9 - RISERVA D'USO A FAVORE DEL COMUNE DI FAENZA

1. Il partner è tenuto a mettere a disposizione la "Casa del Teatro" per attività promosse e/o organizzate e/o sostenute dal Comune di Faenza, per n. 8 (otto) giornate/anno. Resta inteso che tali utilizzi andranno concordati previamente e con un anticipo di almeno n. 15 giorni, salvo casi eccezionali, e, comunque, evitando di interagire con impegni contrattuali già assunti dal partner, in relazione alla propria programmazione culturale.
2. In occasione di tali utilizzi il partner dovrà garantire la funzionalità e la sicurezza del Teatro, fornendo il personale tecnico di palcoscenico normalmente operante presso il teatro, dalle ore 8.00 alle ore 24.00, anche in conseguenza del fatto che esso assume le funzioni di Responsabile della Sicurezza della struttura, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 - GARANZIA ASSICURATIVA

1. È fatto obbligo all'Associazione di stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone, a cose, all'edificio derivanti dalle attività disciplinate dalla presente convenzione, con un massimale minimo di € 1.500.000,00 (unmilione/00). La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa, che dovrà coprire l'intera durata del presente contratto, dovrà essere documentata dall'Associazione all'atto della stipulazione del contratto.

Si dà atto fra le parti che l'Ente ha acceso la seguente polizza assicurativa: All risks UnipolSai n. 1/2559/63/180868173/11.

2. Sono a carico dell'Associazione gli adempimenti e gli oneri conseguenti l'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza, nonché l'accensione di copertura assicurativa per rischio locativo.

3. Restano a carico del Comune le garanzie per i rischi inerenti alla proprietà del fabbricato.

Art. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. A garanzia della regolare esecuzione della presente convenzione, il partner è tenuto a presentare per l'intera durata della convenzione apposita garanzia definitiva di Euro 10.000,00 (diecimila), sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., e con operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Faenza, da depositarsi all'atto della stipulazione del presente atto.

2. La cauzione verrà svincolata alla scadenza della convenzione a seguito di verifica finale rilasciata tramite certificato dal quale risulti che il partner ha completamente e regolarmente eseguito le attività oggetto della convenzione.

Art. 12 SICUREZZA

1. Il partner si obbliga:

a) a rispettare la capienza massima del Teatro fissata in n. 80 persone, in caso di utilizzo delle tribune con posti a sedere, ovvero in n. 99 persone senza l'utilizzo di tribune, panche o sedute di alcun genere, come previsto nel certificato di prevenzione incendi e dalla normativa che regola l'agibilità del Teatro;

b) a garantire la sicurezza del pubblico sia nell'accesso alle parti ad esso riservate sia nel raggiungimento e praticabilità delle uscite di sicurezza in caso di esodo forzato;

c) al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e tutela della salute relativamente alle condizioni di lavoro del personale impiegato, in particolare del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, al rispetto delle norme di sicurezza che regolano l'accesso e la praticabilità del palcoscenico;

d) conseguentemente a quanto previsto al punto c), a provvedere alla verifica e alla prova, prima di ogni spettacolo, dell'impianto elettrico di emergenza antincendio e di illuminazione di sicurezza e rilevazione fumi, del controllo sulle vie di esodo, uscite di sicurezza ed ogni altro adempimento previsto dalle normative sugli ambienti di pubblico spettacolo, con tenuta di apposito registro fornito dall'Amministrazione Comunale;

e) alla verifica trimestrale delle funi, cavi e catene utilizzati nell'area di spettacolo, con annotazione sull'apposito registro fornito dall'Amministrazione Comunale.

2. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare in qualsiasi momento le verifiche e i controlli che ritiene opportuni e necessari sulla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e sulla regolare tenuta dei registri di cui al precedente comma, lettere d) ed e).

Art. 13 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ'

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di controllo e di verifica, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo, sull'attività svolta dal partner. A tal fine potrà prendere visione dei registri e dei documenti ritenuti utili nonché ispezionare, tramite propri dirigenti e funzionari, gli spazi concessi e in particolare il Teatro.

2. Al fine di facilitare le operazioni di controllo e di verifica, il partner dovrà fornire all'Amministrazione Comunale tutte le informazioni atte a verificare il concreto svolgimento delle attività proposte e programmate.

Art. 14 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il partner assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

2. E' fatto, perciò, obbligo al partner di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili alla convenzione conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

3. I pagamenti e le transazioni afferenti la convenzione dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il partner dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile alla convenzione in oggetto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) _____.

10. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

6. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, c. 1, della L. n. 136/2010, il partner comunica che tutti i pagamenti relativi alla presente convenzione dovranno essere effettuati sui seguenti conti correnti dedicati: _____

7. In caso di variazione dei conti correnti precedenti comunicati, così come previsto dall'art. 3, c. 7, della L. 136/2010, il partner dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni.

8. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra dovrà essere tempestivamente notificata al Comune di Faenza.

9. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Settore Finanziario dell'Unione della Romagna Faentina sul Bilancio del Comune di Faenza P.zza del Popolo, 31 tramite l'istituto Tesoriere del Comune secondo le norme che regolano la contabilità dell'Ente, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 15 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata quadriennale, con validità dall'1 Settembre 2024 al 31 Agosto 2028, periodo corrispondente alle stagioni teatrali 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.

2. La convenzione è rinnovabile per un solo ulteriore periodo di uguale durata (4 anni), con scadenza definitiva al 31 Agosto 2032, previo accordo tra le parti che dovrà essere formalizzato con atto della Giunta Comunale entro e non oltre il 31 Agosto 2031.

Art. 16 - MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI

In caso il partner non ottemperi agli impegni di cui al precedente art. 5, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare la presente convenzione al termine della stagione

teatrale che avrà registrato la suddetta non ottemperanza, ovvero di ridurre corrispondentemente l'impegno finanziario in essa previsto.

Art. 17 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

É riconosciuta all'Amministrazione Comunale e al partner la facoltà di disdetta motivata dalla presente convenzione, dandone comunicazione alla controparte a mezzo PEC con un preavviso di almeno sei mesi. In caso di esercizio della facoltà di disdetta in corso di stagione, ambo le parti risultano comunque obbligate a garantire la regolare effettuazione delle iniziative e delle attività concordate nella stagione teatrale in cui viene a cadere la disdetta.

Art. 18 - PENALI E REFUSIONE DEI DANNI

1. In caso di irregolarità da parte del partner nella gestione delle attività della presente convenzione, l'Amministrazione Comunale potrà applicare una penale, da Euro 1.000,00 (mille) a Euro 10.000,00 (diecimila), da graduarsi in corrispondenza della gravità dell'inadempienza.
2. L'applicazione di eventuali penali avverrà, previa regolare contestazione al partner, con applicazione in sede di liquidazione della somma annuale prevista all'art. 6 della presente convenzione.
3. Il risarcimento di eventuali danni a beni di proprietà comunale, imputabili al partner nell'esercizio delle attività regolate dalla presente convenzione, verrà garantito previa contestazione del danno da parte dei competenti uffici comunali, mediante l'apposita garanzia cauzionale, costituita dal partner a norma del precedente art. 10.

Art. 19 - FORO COMPETENTE

1. Per eventuali controversie che insorgessero fra le parti in ordine alla esecuzione della presente convenzione, Foro competente è quello di Ravenna.

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico del partner.
2. La presente convenzione è registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma II del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Faenza, li _____

COMUNE DI FAENZA

IL PARTNER
